



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/22

Dec. n. 3/22

Il giorno 28 aprile 2022 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

DE LUCA Salvatore, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "SANTA MARIA CAPUA VETERE" con tessera n. 22012133, iscritto nell'elenco dei Referenti del Registro Storico Nazionale FMI (di seguito RSN);

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Eduardo OROLOGIO sito in omissis; dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti - indirizzo PEC: omissis;

incolpato di:

«violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) e ciò in quanto in data 4 dicembre 2021 presentava a proprio nome una richiesta d'iscrizione al RSN (preliminare numero 255208) relativa al proprio motociclo marca Honda, modello XL 650 V Transalp, targato AZ 6211, utilizzando la medesima documentazione fotografica adoperata nella richiesta d'iscrizione (preliminare numero 251932) presentata in data 19 luglio 2021 da omissis (anch'egli tesserato con il MC Santa Maria Capua Vetere) relativa al proprio motociclo marca Honda, modello XL 650 V Transalp, targato AW 11608, in seguito iscritto al Registro Storico in data 2.8.2021 con il numero 262838 (pratica istruita dal DE LUCA stesso nella cennata qualità di Referente del RSN, avente specifico compito di supportare i tesserati).».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 18 marzo 2022, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di DE LUCA Salvatore al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito di frode sportiva indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 18.03.2022, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 28 aprile 2022, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 28 aprile 2022, assenti il deferito ed il proprio difensore avv. Eduardo OROLOGIO, nominato per procura in calce alla memoria difensiva pervenuta il 21.04.2022, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi ai sensi dell'art. 29 del RdG la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale.

Esita piena conferma al vaglio degli atti di indagine raccolti dal Procuratore federale, di come la documentazione fotografica inerente la richiesta di iscrizione al Registro Storico Nazionale presentata dal deferito in data 04.12.2021, registrata al numero preliminare 255208 e avente in oggetto il motociclo marca Honda in rubrica targato AZ 62111, avesse ad oggetto il medesimo veicolo effigiato nel corredo fotografico inerente una pregressa domanda altrimenti riconducibile al motociclo Honda targato AW 11608 di proprietà di altro soggetto appartenente allo stesso sodalizio sportivo.

Quanto inequivocabilmente emerge sulla scorta delle osservazioni del responsabile del Registro Storico Salvatore Pascucci, a intendersi in questa sede mutate per quanto apprezzate da questo Tribunale a regime di piena coerenza con la documentazione acquisita, da cui si evince che lo stesso motociclo risulta fotografato a informare due pratiche, rendendosi il veicolo individuabile ad un pur sommario confronto non solo per tipo, colore e supporto targa, ma anche al cospetto di identiche tracce di scalfittura sul lato sinistro della carenatura, e uguali adesivi, in parte abrasivi in corrispondenza della forcella e del serbatoio.

Non essendo stato messo a disposizione il mezzo per ulteriori verifiche, deve ritenersi ragguagliata la prova dell'illecito contestato in rubrica ex art. 10 comma 3 R.d.G. per aver il De Luca attuato artifici al fine di indurre l'esaminatore della pratica in errore e procurarsi un ingiusto profitto.

Al riguardo, deve intendersi precisato che l'iscrizione al Registro Storico Nazionale consentiva di conseguire indubbi vantaggi quali a titolo non esaustivo, la stipula di polizze assicurative convenzionate non accessibili alle

medesime condizioni vantaggiose con la semplice iscrizione al registro ASI.

Il fatto poi che l'indebito vantaggio non si sia concretizzato, non avendo la domanda di iscrizione sortito effetti finali di inserimento al Registro Storico in esito alla supervisione della pratica, è dato ad avviso di questo Tribunale non dirimente, trattandosi di "step" indifferente rispetto alla consumazione dell'illecito di frode sportiva.

Risponde per vero ad indirizzo consolidato, che la realizzazione dell'illecito di frode sportiva, a differenza di quanto avviene con il reato di truffa, si consuma al compimento di condotte idonee, suscettibili di accedere anche solo in via eventuale al successivo conseguimento di un "utile", per quanto qui rileva intendendosi attribuito disvalore al comportamento "ex se" del tesserato, per come pianificato a procurarsi ingiusti vantaggi nello svolgimento di attività ricomprese nel perimetro statutario della federazione sportiva.

Quanto risulta provato al cospetto di comportamenti evidentemente posti in essere per aggirare le norme in materia di iscrizioni al Registro Storico Nazionale senza peraltro, a disamina della corrispondenza e della memoria difensiva, che siano state fornite giustificazioni convincenti nel corso del presente procedimento.

La qualifica di Referente del Registro Storico Nazionale, riconducibile al DE LUCA, aggiunge disvalore alla condotta, precludendo l'accesso ai benefici previsti all'art. 45 comma 2 R.d.G..

Devono pertanto accogliersi integralmente le richieste formulate dal Procuratore federale, apparendo congrua e proporzionata la sanzione proposta di un anno di inibitoria in ragione della gravità dell'illecito contestato.


P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10.3, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

DE LUCA Salvatore, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "SANTA MARIA CAPUA VETERE" con tessera n. 22012133, iscritto nell'elenco dei Referenti del Registro Storico Nazionale FMI, **responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno). Fine sanzione 28 aprile 2023.**

Depositata il 6 maggio 2022

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Avv. Eduardo Orologio;
De Luca Salvatore;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Registro Storico Nazionale;
Co. re. Campania;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.